



ISTITUZIONE
CASA PROTETTA "CAMILLA SPIGHI"
del Comune di Bagno di Romagna

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 47

Data 18/07/2025

Prot. 298

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PODOLOGO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI "C. SPIGHI" –

Il giorno diciotto del mese di luglio dell'anno 2025

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE

RICHIAMATI:

1. il Regolamento in materia di procedimento amministrativo approvato con Deliberazione consiliare n. 40 del 28/06/2010, esecutiva ai sensi di legge;
2. il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la deliberazione G.C n.159 del 5/07/2000 esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche;
3. il Regolamento interno di gestione dell'Istituzione approvato con delibera del C.C. n. 47 del 10/08/2006;
4. la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione n. 6 del 16/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
5. il decreto del Sindaco n. 8 del 31/07/2024 di nomina dei Responsabili dei Settori dell'ente e degli Incaricati di Elevata Qualificazione;

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 relativi al procedimento di impegno di spesa;

PREMESSO che:

1. Il Comune di Bagno di Romagna gestisce per il tramite di un organismo strumentale costituito ai sensi dell'art. 114 TUEL nella forma giuridica dell'Istituzione Comunale, la Casa Residenza Anziani C. Spighi di San Piero in Bagno;
2. l'Istituzione Comunale CRA C. Spighi è convenzionata con l'Azienda U.S.L. di Cesena ai sensi delle direttive regionali E.R. n. 876/93, n. 351/96 e n. 183/2003 e delle DGR n. 1378/99 e n. 564/2000 per quel che riguarda il rimborso degli oneri sostenuti per l'assistenza sanitaria e per le prestazioni socio-assistenziali a rilievo sanitario in favore degli anziani non autosufficienti ospiti della Casa Residenza Anziani;
3. i rapporti economici sono attualmente definiti all'interno del Contratto di Servizio intercorso tra il Comune di Cesena, l'AUSL di Cesena e Istituzione Cra "Camilla Spighi", per la gestione dei servizi accreditati per anziani;
4. con provvedimento dirigenziale dell'Unione dei Comuni Valle Savio n. 327/2014, la Casa Residenza Anziani "Camilla Spighi" di San Piero in Bagno è stata definitivamente accreditata ai sensi della legge regionale n. 2/2003 e legge regionale n.4/2008;

RICHIAMATI i seguenti atti:

1. la L.R. n. 2/2003 nella parte in cui all'art. 35 C. 1 e 2, stabilisce che la giunta regionale con proprie direttive fissa i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private che svolgono attività socio assistenziali e socio-sanitarie;
2. l'allegato D 2.3 alla delibera della G.R. n. 514/2009, nella parte in cui si elencano tutti i requisiti specifici che devono essere rispettati nella Casa Residenza Anziani non autosufficienti, ed al punto 2.1.12. viene specificato espressamente che il soggetto gestore deve assicurare agli ospiti i servizi di cura alla persona di barbierier/parrucchiere, manicure/pedicure e podologo;

PRECISATO che il suddetto obbligo rientra anche all'interno delle previsioni del vigente contratto di servizio intercorso con l'Azienda ASL della Romagna;

DATO ATTO:

1. che il servizio di podologia è stato affidato sino al 31/06/2025 al dott. MICHELE GAZZONI, giusta determina n. 17/2022;
2. che il suddetto affidamento è scaduto;
3. che il servizio di podologia deve essere garantito agli ospiti dell'Istituzione senza soluzione di continuità per il benessere degli ospiti stessi;

DATO ATTO dell'urgente necessità di procedere al conferimento di un nuovo incarico del servizio podologico ad un professionista abilitato;

RILEVATO:

1. che la tipologia della prestazione professionale di che trattasi rientra nelle previsioni di cui all'art. 7 comma 6 D.lgsvo 165/2001 vigente che testualmente recita: *“Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*
 - a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
 - b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
 - c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;* ⁽⁴²⁾
 - d) *devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.*
2. che ai sensi dell'art. 3 comma 55 della L. 244/2007 come sostituito dall'art. 46 c. 2 D.L 112/2008 nella parte in cui dispone che” *Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo [42, comma 2](#), del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);*

3. che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 28 del 14/06/2006 ha chiarito che vanno escluse dal campo di applicazione del comma 9 art. 1 della L. 266/2005, le spese sostenute per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;

DATO ATTO:

1. che le interpretazioni sopra richiamate sono coerenti con l'incarico professionale di che trattasi in quanto trattasi di adempimento obbligatorio per legge e discendente dalla disciplina dell'accREDITAMENTO;
2. che ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.M. n. 666 del 14 settembre 1994, il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale;
3. che non essendo prevista nella dotazione organica dell'ente la figura del podologo si rende necessario ricorrere allo strumento dell'incarico libero professionale;
4. che con delibera di Consiglio Comunale n. 73/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 richiamando gli atti programmatici cardine che già ricomprendevano espressamente la tipologia di incarico *de quo*;

RICHIAMATO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che al Titolo IV tratta delle disposizioni in materia di conferimento di incarichi professionali ed in particolare l'art. 53 "Procedura di affidamento di incarichi mediante valutazione comparativa";

VISTI gli atti di seguito indicati che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- avviso pubblico di procedura comparativa;
- schema di disciplinare di incarico

VISTO che si rende necessario continuare ad assicurare il servizio in parola;

ACCERTATA, d'altra parte, l'impossibilità di provvedere al servizio di cui trattasi con personale interno in quanto nessuno risulta in possesso dei requisiti necessari;

EVIDENZIATA la necessità di reperire professionisti nel settore, con specifico titolo di studio, aventi una posizione fiscale regolare, in grado di emettere fatture e con cui stipulare contratti libero professionali, tramite procedura comparativa pubblica;

RITENUTO pertanto di provvedere al reclutamento, mediante incarichi professionali di liberi professionisti, a seguito di pubblica selezione alle seguenti condizioni meglio precisate negli allegati al presente atto;

RITENUTO di espletare in ragione di quanto disposto dal vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la procedura comparativa;

CONSIDERATA la necessità di disporre agli atti di una graduatoria di nominativi per poter continuare ad assicurare il servizio in parola prevedendo una durata dell'incarico di 3 anni;

DATO ATTO che la spesa di cui sopra è prevista nel bilancio di previsione 2025/2027 e pluriennali seguenti;

DATO ATTO che l'incarico professionale di che trattasi non è soggetto alla richiesta del CIG all'AVCP in quanto, così come espresso dall'A.N.A.C. con parere del 21/05/2014, gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 7 6° comma D.Lgs n. 165/2001, come nel caso di specie, sono esclusi dal codice identificativo gare;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;

PRESO atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;

D E T E R M I N A

1. di procedere all'avvio di un procedimento pubblico comparativo finalizzato all'affidamento di un incarico professionale per lo svolgimento di attività di podologo presso l'Istituzione CRA C. Spighi di San Piero in Bagno, mediante il conferimento di un incarico professionale ex art. 2222 cod. civ., previa formazione di graduatoria a seguito di pubblicazione di avviso pubblico rivolto a professionisti lavoratori autonomi in possesso dei requisiti indicati negli atti di gara di seguito indicati.
2. di approvare per l'effetto: A) l'avviso pubblico allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale comprensivo dello schema di domanda e dichiarazioni; B) lo schema di contratto allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.
3. di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico sopraindicato all'Albo della Istituzione Comunale mediante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bagno di Romagna e nel sito istituzionale del medesimo alle sezioni deputate alla trasparenza per bandi e gare.
4. di dare atto che l'impegno di spesa conseguente agli oneri derivanti dal presente avviso pubblico verrà disposto in sede di aggiudicazione del servizio con imputazione al centro di costo "Oneri per prestazioni di servizio" del Bilancio di Previsione annuale 2025-2027.

Il Direttore dell'Istituzione
Dott. ssa Anna Lisa Resi

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 153, commi 4 e 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VERIFICATA la regolarità contabile della spesa prenotata con il provvedimento che precede, ivi compresa la copertura finanziaria;

APPONE IL PROPRIO VISTO

e procede in data odierna alla prenotazione dell'impegno spesa ai corrispondenti capitoli.

Lì, 18/07/2025

Il Direttore dell'Istituzione
Dott. ssa Anna Lisa Resi

SERVIZIO SEGRETERIA

La presente Determinazione:

6. viene inserita oggi al n. 47/2025 del Registro delle Determinazioni;
7. viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi **quindici giorni consecutivi**;
8. è esecutiva dal 18/07/2025

Lì, 18/07/2025

Il Direttore dell'Istituzione
Dott. ssa Anna Lisa Resi